

ACCORDO QUADRO SGR LUCE E GAS – DIOCESI DI BOLOGNA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Tra

SGR SERVIZI S.P.A. con sede legale in Rimini, via Gabriello Chiabrera n. 34/b, c.f. e p.i. 00338000409, in persona della sig.ra Micaela Dionigi in qualità di rappresentante del presidente del consiglio di amministrazione GASRIMINI HOLDING S.P.A. (di seguito SGR),

e

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA, con sede in Via Altabella n. 6, c.a.p. 40126 - Bologna (BO), C.F.: 92017140374 P.I.: 02039441205, in persona del Mons. Giovanni Silvagni, cod. fisc. SLVGNN61A23A324M, nella sua qualità di Vicario Generale per l'Amministrazione, (di seguito DIOCESI)

di seguito anche indicati individualmente come Parte e congiuntamente come Parti.

PREMESSE

- DIOCESI DI BOLOGNA intende garantire un accordo quadro per la fornitura di gas naturale, energia elettrica ed efficientamento energetico, nonché per l'installazione e manutenzione degli impianti correlati, a condizioni convenienti.
- Nell'ambito della progressiva liberalizzazione del mercato del gas ed energia elettrica è interesse di DIOCESI DI BOLOGNA fornire un servizio ai propri associati in grado di assicurare l'accesso al mercato alle migliori condizioni.
- SGR è la società del GRUPPO SGR attiva nel settore della vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati, oltreché dell'efficientamento energetico, con una presenza consolidata nel territorio emiliano-romagnolo.
- Le Parti ritengono che la collaborazione tra SGR e DIOCESI DI BOLOGNA possa rappresentare un'utile sinergia per garantire la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico alla DIOCESI DI BOLOGNA, indipendentemente dalla dimensione dei punti di fornitura.
- SGR è interessata a estendere e ulteriormente migliorare l'offerta di servizi energetici sul proprio territorio di riferimento.
- SGR si occupa di promuovere soluzioni proponendosi al cliente come interlocutore unico nella gestione delle fonti e degli impianti energetici.
- SGR opera nel settore delle energie alternative attraverso l'installazione di impianti solari-termici e fotovoltaici.
- È interesse comune migliorare l'economicità dell'approvvigionamento dei prodotti energetici per le piccole e medie imprese, contribuendo al loro sviluppo.
- È intenzione delle Parti favorire in ogni modo l'efficientamento energetico, il risparmio e l'economia verde e sostenibile, anche tramite soluzioni sempre più all'avanguardia relative alla mobilità elettrica.

Date le suesposte premesse, a far parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue.

1. Obiettivi e partenariato

1.1. La tendenza crescente dei prezzi dei combustibili, la forte dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico e la necessità inderogabile di limitare le emissioni

inquinanti devono spingere tutti noi a un uso consapevole delle risorse. Pertanto, l'obiettivo del presente accordo è garantire la fornitura di gas naturale e di energia elettrica a condizioni di mercato competitive in un rapporto trasparente e promuovere soluzioni intelligenti, proponendosi al cliente come interlocutore unico nella gestione delle fonti e degli impianti energetici.

2. Fornitura di gas ed energia elettrica alle singole Parrocchie aderenti

- 2.1. La DIOCESI DI BOLOGNA si farà carico di promuovere il presente accordo e di fornire alla struttura di vendita di SGR l'elenco completo dei punti di prelievo, comprensivo dei dati necessari all'identificazione di questi (numeri di telefono, mail, indirizzo, ecc) al fine di perfezionare e/o aggiornare i contratti di fornitura che gli aderenti all'accordo vorranno sottoscrivere.
- 2.2. L'applicazione del presente accordo nei confronti del singolo associato resta subordinata alla verifica che questi risulti essere in possesso dei requisiti di *rating*, di affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria richiesti da SGR. In caso l'associato non rientri nei parametri di affidabilità previsti da SGR, questa ne darà comunicazione scritta direttamente alla Parrocchia.
- 2.3. SGR si riserva la facoltà di non presentare offerte commerciali agli associati che non abbiano caratteristiche coerenti con la propria strategia commerciale (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: il comune di appartenenza, caratteristiche tecniche dell'impianto).
- 2.4. Per i punti di fornitura con consumi annui inferiori a 200.000 Sm³ e 1GWh, le condizioni economiche di fornitura saranno quelle predisposte da SGR nell'ambito delle proprie campagne commerciali per i clienti di tipo azienda. Tali condizioni economiche di fornitura per i nuovi aderenti potranno essere aggiornate da SGR in qualsiasi momento in base ad eventuali e straordinari stravolgimenti nei mercati dell'energia.
- 2.5. L'adesione al presente accordo consentirà a tutti gli associati con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno e 1 GWh di beneficiare di ulteriori vantaggi rispetto alle già convenienti offerte proposte da SGR. Verrà infatti applicato uno sconto aggiuntivo a tutti gli associati che sottoscriveranno un'offerta allegata al presente accordo. Tale sconto verrà riportato con voce a parte nelle fatture.

Di seguito si riportano le tabelle sconti:

FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	
Clienti con Consumi < 1 GWh/anno	
Sconto €/MWh	10
FORNITURA DI GAS METANO	
Clienti con Consumi < 200.000 Smc/anno	
Sconto cent€/mc	8

Gli sconti previsti nella Tabella porta alle seguenti condizioni :

- a) per l'energia elettrica a PUN orario+ 0,005 Kwatt/ora
- b) per il gas PSV+0,05 MC

- 2.6. La struttura contrattuale che i singoli associati, nuovi clienti e/o già aderenti ad accordi precedenti, dovranno sottoscrivere per aderire al presente accordo, sarà quella riportata all'Allegato "A" (A1_Plico_Contrattuale, A2_Offerte).
- 2.7. Al raggiungimento di un consumo minimo aggregato di 1 GWh/anno e di 200.000 Smc/anno, SGR si rende disponibile a proporre quotazioni a prezzo fisso per tutto il volume di Energia Elettrica e Gas con la modalità descritta nell'allegato A3_Addendum_Fixing.
- 2.8. Per i punti di fornitura con particolari tipologie di consumi che richiedano un'offerta personalizzata (offerte non ricomprese nell'Allegato A2), SGR proporrà condizioni economiche di fornitura che terranno conto sia del profilo di consumo, sia del volume annuo del punto di prelievo. Tali condizioni economiche potranno essere di tipo indicizzato o fisso. In tutti i casi in cui l'associato sottoscriva un'offerta personalizzata, SGR non riconoscerà il bonus previsto al precedente punto 2.5 .
- 2.9. Con la sottoscrizione del presente accordo, la DIOCESI DI BOLOGNA si rende inoltre disponibile a promuovere tutti i servizi che SGR vorrà proporre agli associati in tema di gestione e uso razionale delle fonti energetiche, nonché dei servizi di manutenzione e installazione di impianti di riscaldamento/condizionamento e produzione di energia rinnovabili e, in generale, tutto quanto pertiene all'efficientamento energetico.

3. Opzione Total Green

- 3.1. SGR in qualsiasi momento della fornitura si rende disponibile a presentare un'offerta per la fornitura di energia da fonti rinnovabili.
- 3.2. Qualora la DIOCESI DI BOLOGNA aderisse, l'energia che verrà fornita per il periodo contrattuale sarà certificata 100% "verde". SGR in quel caso supporterà l'utilizzo di energia proveniente da fonti naturali e rinnovabili, quali il sole, il vento e l'acqua, utilizzando i Certificati "Garanzia di Origine" (GO) che attestano la provenienza dell'energia fornita: annullando tali certificati in misura equivalente al consumo effettuato dalla DIOCESI DI BOLOGNA, infatti, SGR sarà in grado di attestare che tale fornitura proviene da impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dalla direttiva CE 2009/28/CE. Per maggiori informazioni sui certificati GO consultare il sito www.gse.it

4. Garanzia dei pagamenti

- 4.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, SGR potrà sempre richiedere all'Aderente, successivamente all'attivazione del Contratto, il rilascio di una garanzia, in qualsiasi forma (deposito cauzionale o fideiussione) nel caso in cui l'Aderente non paghi puntualmente le fatture e/o il suo stato economico o patrimoniale si sia sensibilmente deteriorato rispetto al momento dell'attivazione del Contratto.
- 4.2. La fideiussione dev'essere rilasciata da istituti bancari od assicurativi rispondenti ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del d.lgs. 36/2023, deve avere una durata temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni, e deve prevedere espressamente quanto segue:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
 - c) l'operatività della garanzia fideiussoria entro il termine di 30 Giorni, a semplice richiesta di SGR formalizzata mediante Comunicazione Scritta.

5. Comunicazioni, riservatezza ed esclusiva

- 5.1. Le Parti si impegnano a mantenere i massimi riserbo e confidenzialità sull'iniziativa, nonché riguardo ai dati comuni scambiati.
- 5.2. Le Parti convengono che i rapporti con le istituzioni, stampa, opinione pubblica, ecc. saranno definiti di comune accordo.
- 5.3. LA DIOCESI DI BOLOGNA si impegna a diffondere nei modi più opportuni i termini del presente accordo ai propri associati.
- 5.4. LA DIOCESI DI BOLOGNA si impegna a non firmare con una società concorrente di SGR un accordo che abbia come oggetto la fornitura di gas metano, energia elettrica e/o l'uso razionale delle fonti energetiche.
- 5.5. Per qualunque comunicazione tra le Parti si offrono i seguenti recapiti:

SGR SERVIZI S.P.A.:

via Chiabrera n. 34/B - 47924 Rimini (RN)

e-mail: convenzione.diocesi@grupposgr.it

account manager dedicati:

Migliozzi Andrea 388/9742358

Scagliarini Michele 335/7900321

DIOCESI DI BOLOGNA:

c.a.

e-mail: segreteria.vicario.generale@chiesadibologna.it

6. Risoluzione delle controversie

- 6.1. Tutte le controversie derivanti da o connesse al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute a un collegio di tre arbitri di cui uno sarà designato da DIOCESI DI BOLOGNA, uno da SGR e il terzo, con funzione di presidente, dal Presidente del Tribunale di Rimini, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile.

7. Validità dell'Accordo

- 7.1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al 31/12/2024
- 7.2. Alla scadenza, le Parti potranno liberamente negoziare un eventuale rinnovo della collaborazione, alle medesime o a nuove condizioni.
- 7.3. Ciascun associato che aderisca a una delle offerte contenute in allegato avrà diritto allo sconto sulle forniture di cui al punto 2.5. Tale sconto è calcolato sulla base di una fornitura di 12 mesi.
- 7.4. In ogni caso, le condizioni economiche sottoscritte avranno validità fino alla scadenza naturale del singolo contratto di fornitura, anche nel caso in cui questo avvenga dopo la scadenza del presente accordo.
- 7.5. Il presente accordo non è cumulabile con eventuali altre convenzioni/offerte proposte da SGR ai propri clienti. In caso di contrasto tra il presente accordo e il contratto sottoscritto con un singolo associato, prevarrà quest'ultimo.

8. Livelli di servizio e istruzioni operative

- 8.1. Presa in carico della richiesta specifica e contatto con il contesto specifico e la/le persone di riferimento in max. 3 gg lavorativi
- 8.2. Pianificazione concordata fra le parti per incontro ed eventuale sopralluogo operativo
- 8.3. Attivazione di interventi di efficientamento energetico quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo, audit, studio di fattibilità, revamping impianto HVAC, relamping illuminazione, interventi edilizi e strutturali degli edifici, sistema di automazione di Building Management System, impianto fotovoltaici, etc. etc.
- 8.4. Identificazione chiara delle reali e contingenti necessità del contesto e formulazione di uno Studio/Analisi dettagliata di potenziale intervento ed attività di Efficientamento Energetico (aspetti tecnici, aspetti legati a dinamiche di eventuali agevolazioni fiscali/incentivi, ROI dell'investimento, ecc)
- 8.5. Eventuale formulazione di dedicata Proposta tecnico-economica
- 8.6. Per qualunque comunicazione tra le Parti si rimanda ai riferimenti di cui al punto 4.5 sotto la voce SGR SERVIZI S.P.A.

9. Decreto 231

- 9.1. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della propria attività. A tal proposito, ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 9.2. Con riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascuna Parte dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di ciascuna Parte, e ulteriormente i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato decreto 231.
- 9.3. A tal proposito **DIOCESI DI BOLOGNA**:
 - 9.3.1. dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto 231;
 - 9.3.2. si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute in tale decreto.
- 9.4. Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dal presente accordo nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente atto potrà essere risolto da SGR per fatto e colpa della controparte e questa sarà tenuta a risarcire e tenere indenne SGR per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.



10. Rinvio, riferimenti normativi

9.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto.

Bologna, 20/12/2023

SGR Servizi S.p.A.
Sig.ra Micaela Dionigi

Via G. Chiabrera, 34/B 47924 Rimini
Cod. Fisc. / Part. IVA 00338000409

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss., c.c., DIOCESI DI BOLOGNA

dichiara di avere letto, compreso e accettato espressamente le previsioni degli artt. 1.2., 1.3., 3.4., 4, 6.

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

Allegato A:
A1_Plico Contrattuale
A2_Offerte
A3_Addendum Fixing

SGR Servizi S.p.A.
Via Chiabrera 34/B
47924 Rimini (RN)
CS € 5.982.262 i.v.
REA RN0283234

RI, CF e PI 00338000409
Direzione e coordinamento
Gasimini Holding S.p.A.
Servizio Clienti 800 900 147
www.sgrlucegas.com

